



COMUNE DI TINNURA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 del 28.09.2020

COPIA

Oggetto: Approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre, nella solita sala delle Adunanze, alle ore 18:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

FADDA PIETRO	P		
SECHI SUSANNA	P		
ARDU FABRIZIA	P		
CHERCHI ALESSANDRO	P		
CARTA ANTONIO	P		
FADDA SALVATORE	P		
BISSIRI DANIELA	P		
ANGIUS LUCA	A		
CADEDDU MAURIZIO	P		
SCHINTU FERDINANDO	P		

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 1

Il Sindaco FADDA PIETRO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. FALCHI ANTONIO MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 28/04/2014 sono state approvate per l'anno 2014 le aliquote IMU, TASI e TARI;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,76 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che: “A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, ((...)) pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima ((nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento)), in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.”

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.”*;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- l'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'art. 54 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, laddove recita: *“... il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre ((e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 novembre 2020)). Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. ...”*;

Dato atto che:

- qualunque scelta in materia di determinazione di aliquote e tariffe deve rispettare due principi fondamentali: i limiti del minimo e del massimo stabilito dalla norma e il principio di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio ;
- l'Amministrazione, in linea di principio, non intende aumentare rispetto all'anno precedente la pressione fiscale complessiva ma contemporaneamente non intende ridurre l'erogazione dei servizi importanti per la comunità che sono parzialmente finanziati con le risorse proprie derivanti dal gettito IMU;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,4 per cento;
- 2) fabbricati ad uso abitativo di cui all'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019: base imponibile ridotta al 50% per cento per fabbricati diversi dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,76 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari allo 0,76 per cento;
- 5) fabbricati rurali ad uso strumentale e fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo ZERO per cento;

Acquisiti:

- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, di cui alla nota prot. n. 2679 del 28.09.2020;

Presenti 9, votanti 9, contrari 0, astenuti 0;

Con votazione unanime favorevole, palesemente espressa;

DELIBERA

A) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,4 per cento;
- 2) fabbricati ad uso abitativo di cui all'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019: base imponibile ridotta al 50% per cento per fabbricati diversi dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,76 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari allo 0,76 per cento;
- 5) fabbricati rurali ad uso strumentale e fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo ZERO per cento;

È confermata inoltre la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00;

B) di dare atto che dal 2020, ai sensi dell'art. 1 commi 738-787 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati iscritti all'AIRE. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019 e successive modifiche e integrazioni, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

E) di dichiarare la presente deliberazione, con separata e identica votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 22/09/2020

IL RESPONSABILE
F.TO GEOM. PAOLO SINIS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 22/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO GEOM. PAOLO SINIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO PIETRO FADDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **05/10/2020** al **20/10/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 28/09/2020

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05/10/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 20/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tinnura, 05.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI